



**Comune di Visso**  
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 716

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE**

**N. 147 DEL 04-09-2023**

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

**Oggetto: SISMA 2016 - O.C.S.R. N. 137 DEL 29 MARZO 2023 - LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA FRAZ. CUPI. Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. B), del d.lgs. n. 36/2023, come derogato dall'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, del servizio di redazione della relazione geologica.**

L'anno duemilaventitre addi quattro del mese di settembre, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020

- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*" (nel seguito, anche decreto legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016";
- l'art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici";
- l'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTO l'articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle "Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari", nonché l'articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l'istituzione degli "Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016";

VISTO l'articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

DATO ATTO che l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

RILEVATO, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato della Ex scuola di Cupi, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Visso al Foglio 85 mappali 481 e 579 di proprietà del Comune, ha subito danni, come attestato dalla scheda AEDES n. 3 del 21.07.2017, con esito "E", e con Ordinanza Sindacale n. 898 del 20.11.2017, è stato dichiarato inagibile;

CONSIDERATO che, nell'ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all'art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTA l'ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, "Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione", secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, "non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: - art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: "pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC"; 6 - art. 47-bis: "composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto"; - art. 53: "semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici"; - art. 55: "misure di semplificazione in materia di istruzione"; - art. 55-bis: "regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale"; - art. 56: "disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza"; - art. 56-bis: "iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL"; - art. 56-ter: "misure di semplificazione

in materia di agricoltura e pesca”; - art. 56-quater: “modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30””;

VISTO l’articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito anche solo “Codice”);

RICHIAMATO il previgente Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l’attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l’Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del decreto legge n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1 luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio,

Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, e allo scopo di evitare soluzioni di continuità o ritardi nell'avvio o nella prosecuzione degli interventi della ricostruzione pubblica alla luce del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto che fino alla data del 31 dicembre 2023, in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo D. Lgs. n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016 a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente intervento sono state assegnate con Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 137 del 29.03.2023;

VISTO che con Ordinanza del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 n. 137 del 29.03.2023, tra l'altro, è stato approvato il Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma per i comuni maggiormente colpiti della Regione Marche, come da Elenchi di cui all'Allegato A1 e all'Allegato A2 alla stessa Ordinanza;

DATO ATTO che nel suddetto "Allegato A1" è ricompreso, alla posizione n. 143, l'intervento denominato "LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA FRAZ. CUPI" (ID OPERA: OOPP\_F1\_2021\_MAR\_0744; Codice CUP: E66J23000020001) per un importo di € 1.300.000,00;

RILEVATO che l'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica per l'intervento in oggetto indicato, con il seguente codice CUI 81000730432-2023-00018, è ricompreso nel Programma Biennale dei Beni e Servizi 2023-2024 – variazione n. 2, approvata con D.G.C. n. 82 del 20.06.2023;

VISTA la Determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Prot. Civile n. 64 del 17.05.2023 con la quale è stato conferito all'Ing. Cristiano Farroni l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto;

PRESO ATTO che con la Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20.06.2023 è stato approvato il Documento di fattibilità e di Indirizzo alla Progettazione relativo ai "LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA FRAZ. CUPI", redatto dall'Ing. Cristiano Farroni in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, avente un importo complessivo pari ad € **1.300.000,00** di cui € 772.898,00 per lavori;

PRESO ATTO che in conseguenza dell'entrata in vigore, in data 01.07.2023, del d.lgs. n. 36/2023, il calcolo della parcella relativa ai servizi da affidare deve essere rimodulato ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 15 e dell'allegato I.13 del nuovo codice dei contratti;

CONSIDERATO che in conseguenza della suddetta rimodulazione il Q.T.E. dell'opera risulta modificato come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	PROGETTO
<b>A) Somme per lavori</b>	
Importo lavori a corpo	- €
<b>A.1 Importo lavori a misura</b>	772.898,00 €
di cui "Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso"	38.644,90 €
<b>A.2 Importo dei lavori a base d'asta</b>	734.253,10 €
<b>A.3 Ribasso d'asta offerto: ..... %</b>	- €
<b>Tot. somme per lavori (al netto del ribasso d'asta)</b>	<b>772.898,00 €</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>	
<b>B.1 Spese tecniche</b>	
1. Incentivi per prog.ne interna e RUP	15.457,96 €
2. Consulenza e supporto al RUP	5.000,00 €
3. Supporto al RUP per la Verifica e validazione dei progetti	12.530,70 €
4a. Progettazione di fattibilità / definitiva / esecutiva / C.S.P. / idrologica / idraulica / sismica	87.836,70 €
4b. Direzione Lavori e C.S.E.	53.930,14 €
5. Indagini geologiche, idrogeologiche, idrauliche	27.758,49 €
6. Verifica archeologica	- €
7. Rel. Geologica	7.737,46 €
8. Collaudi	8.101,49 €
<b>B.2 Imprevisti, spese generali, accantonamenti</b>	
1. Spese di gara (pubblicazione e commissione giudicatrice)	4.000,00 €
2. Spese per allacci ai pubblici servizi	4.238,14 €
3. Espropri	- €
4. Imprevisti (max 10% - IVA inclusa)	77.289,80 €
<b>B.3 IVA / Oneri</b>	
1. Oneri conferimenti a discarica	- €
2. Contributo ANAC (ex AVCPass)	- €
3. I.V.A. su lavori: <b>22,00 %</b>	170.037,56 €
4. Contributi previdenziali	7.005,46 €
5. I.V.A. su spese tecniche e rilievi: <b>22,00 %</b>	46.178,10 €
<b>Tot. somme a disposizione</b>	<b>527.102,00 €</b>
<b>C) Economie</b>	
<b>C.1 Ribasso d'asta lavori</b>	
<b>C.2 IVA su ribasso d'asta lavori</b>	
<b>C.5 Contr. previdenziale EPPI</b>	
<b>C.6 I.V.A. su ribasso spese tecniche</b>	
<b>Tot. economie</b>	<b>- €</b>
<b>TOTALE</b>	<b>1.300.000,00 €</b>

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 4-bis, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui "ferme restando le previsioni dell'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo possono procedere all'affidamento di incarichi ad uno o più degli operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto. L'affidamento degli incarichi di cui al periodo precedente è consentito esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'articolo 50-bis del presente decreto, in possesso della necessaria professionalità e, per importi inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è attuato mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel predetto elenco speciale. Restano ferme le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del presente decreto";

ATTESO che il personale tecnico di questo Comune risulta oberato da molteplici altri compiti di istituto e adempimenti relativi alla ricostruzione e gli uffici comunale non sono dotati delle adeguate competenze, delle adeguate strumentazioni e degli adeguati programmi informatici necessari per

la gestione della progettazione, della direzione dei lavori e degli altri servizi di cui al presente affidamento;

VALUTATO, pertanto, che ricorrono le condizioni previste dal citato art. 14, comma 4-bis del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATA l'urgenza di procedere all'affidamento del servizio di "redazione della relazione geologica" in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

RICHIAMATO l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- il fine che si intende perseguire è quello di ottenere il progetto esecutivo da porre a base di gara per la procedura di selezione dell'operatore economico a cui affidare l'esecuzione dei LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA FRAZ. CUPI;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica indicato nella presente decisione, le cui clausole essenziali sono individuate nella *richiesta di offerta*, predisposta dagli Uffici di questo Comune e quivi allegata quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'articolo 14 del nuovo codice dei contratti, il valore complessivo dell'affidamento del servizio di redazione della relazione geologica, calcolato ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 comma 15 e dell'allegato I.13 del nuovo codice dei contratti e dal decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016, ammonta a complessivi **€ 7.737,46**, come da schema di parcella allegato 1.b della presente determinazione, oltre CNPAIA ed IVA come per legge, così ripartiti:

RIEPILOGO	
FASI PRESTAZIONALI	Comp. Prestaz. + Spese
B2.1) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. Redazione della relazione geologica.	€ 7.737,46
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO</b>	<b>€ 7.737,46</b>

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 36/2023, l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale in quanto l'intervento interessa un unico corpo di fabbrica non di notevoli dimensioni, quindi è opportuno lo sviluppo di un progetto integrale ed unitario, elaborato in forma completa, coordinata e dettagliata in tutti gli aspetti (strutturali, edilizi, impiantistici, ecc...), sia per motivi di organicità, di approccio tecnico-economico, sia di contenimento dei tempi e di economia degli atti;

RICHIAMATA l'Ordinanza Speciale n. 49 del 26.07.2023 recante "Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023" che:

- all'art. 1 comma 2 stabilisce che *"Nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dall'art. 11, comma 2, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonché per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo"*;
- all'art. 1 comma 2 stabilisce che *"i soggetti responsabili degli interventi di attuazione delle citate ordinanze possono procedere all'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione fino alla soglia prevista dall'art. 14 del D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e, quindi, per un importo massimo di € 215.000, con le modalità previste dall'art. 50, comma 1, del richiamato decreto legislativo e applicando la relativa disciplina"*;
- all'art. 3 comma 1 stabilisce che *"I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalità dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalità prevista dalla normativa vigente"*;

VISTA la determina a contrarre n. 130 del 02.08.2023 con la quale è stata avviata la procedura per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la redazione della relazione geologica dei lavori di "RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA FRAZ. CUPI";

DATO ATTO che in data 03.08.2023, a mezzo PEC assunta al protocollo comunale n. 9202 del 03.08.2023, è stata richiesta offerta per l'affidamento al Geol. STEFANO GIULIANI, con studio in Jesi (AN), in V.le Papa Giovanni XXIII, 14/B, Codice fiscale n. GLNSFN60R31E388Y Partita IVA n 00973370422;

PRESO ATTO CHE dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti o elementi ostativi all'affidamento dei servizi in oggetto, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

DATO ATTO CHE è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art. 49 commi 1 e 2 del Codice in quanto l'operatore economico prescelto non è risultato mai affidatario, mediante procedura negoziata o affidamento diretto, di un servizio analogo presso questa SA;

RITENUTO pertanto di potere procedere all'affidamento del servizio in oggetto all'operatore economico Geol. STEFANO GIULIANI, con studio in Jesi (AN), in V.le Papa Giovanni XXIII, 14/B, Codice fiscale n. GLNSFN60R31E388Y Partita IVA n 00973370422, iscritto all'Ordine dei GEOLOGI della Regione MARCHE dalla data del 24.01.1986 al numero 211 Sez A;

CONSIDERATO CHE:

- l'importo netto di aggiudicazione, giusto ribasso percentuale offerto del 24,500 %, è pari a € € **5.841,78**, CNPAIA e IVA esclusa;
- il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1 del Codice;
- ai sensi dell'art 53, comma 4, del Codice, ai fini della stipula del contratto non verrà richiesta la presentazione di una garanzia definitiva trattandosi di affidamento diretto a Professionisti di cui si conosce capacità ed idoneità;

DATO ATTO CHE per espressa previsione dell'articolo 55, comma 2 del Codice, non si applica il termine dilatorio di 30 giorni per la stipula del contratto;

DATO ATTO CHE l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'O.C.S.R. n. 137/2023, ovvero con le risorse di cui all'articolo 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

ACQUISITA la dichiarazione del RUP e Responsabile del Servizio, Ing. Cristiano Farroni, relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'articolo 16 del Codice, assunta agli atti con prot. n. 9905 del 30.08.2023;

VISTO il C.U.P. n. E66J23000020001;

VISTO IL C.I.G. n. Z933C1BEE4;

VISTI:

- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62
- Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- l'O.C.S.R. n. 137 del 29.03.2023;
- il d.lgs. n. 36/2023;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

## DETERMINA

- 1) che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990;
- 2) di PROCEDERE all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, del servizio di redazione della relazione geologica dell'intervento "LAVORI DI RIPARAZIONE DANNI E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO EX SCUOLA FRAZ. CUPÌ" all'o.e. Geol. STEFANO GIULIANI, con studio in Jesi (AN), in V.le Papa Giovanni XXIII, 14/B, Codice fiscale n. GLNSFN60R31E388Y Partita IVA n 00973370422, iscritto all'Ordine dei GEOLOGI della Regione MARCHE dalla data del 24.01.1986 al numero 211 Sez A, per un importo netto delle prestazioni pari a € 5.841,78, oltre CNPAIA al 4% pari ad € 233,67 ed IVA al 22% pari ad € 1.336,60, così per complessivi € **7.412,05**, al netto del ribasso percentuale offerto del 24,500 %;



- 3) di DARE ATTO che l'operatore economico è in possesso di pregresse e documentate esperienze e competenze analoghe a quelle oggetto di affidamento;
- 4) di DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento ha ritenuto congruo il prezzo offerto;
- 5) di DARE ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'articolo 49 del Codice;
- 6) di SUBORDINARE l'efficacia del predetto affidamento all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del Codice, degli artt. 88 e 92 del decreto legislativo 6 settembre 2021, n. 159, ivi incluso il rispetto del divieto di cumulo degli incarichi ai sensi dell'Ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017;
- 7) di PRENDERE ATTO che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 55, comma 2, del Codice, trattandosi di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 8) di PROCEDERE alla stipula del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, in modalità elettronica, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, del Codice;
- 9) di DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice, ai fini della stipula del contratto non verrà richiesta la presentazione di una garanzia definitiva trattandosi di affidamento diretto a Professionisti di cui si conosce capacità ed idoneità;
- 10) di DARE ATTO che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro economico in premessa riportato;
- 11) di DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto trova integrale copertura nel QTE dell'opera e quindi nei fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 137 del 29.03.2023, appositamente accantonati al cap. 198/15 (cod. bil. 11.01-1.03.02.11.999) del bilancio 2023;
- 12) di ASSUMERE impegno di spesa derivante dal presente atto, per un importo complessivo di **€ 7.412,05** al cap. 198/15 (cod. bil. 11.01-1.03.02.11.999) del bilancio 2023;
- 13) di DICHIARARE che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e 2 e articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Amministrazione Trasparente);
- 14) di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento nonché Responsabile del Servizio area LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Visso è l'Ing. Cristiano Farroni, che ha dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000, che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 relativamente al presente atto, nonché obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- 15) TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
  - ✓ all'USR della Regione Marche;
  - ✓ al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile ed i conseguenti adempimenti di competenza.

---

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to FARRONI CRISTIANO

---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Remigi Valentina

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....

Li ..... Reg. n. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

---

Copia conforme all'originale.

Li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
FARRONI CRISTIANO